A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 181 del 23 novembre 2009 – D. Igs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "BEATRICE MARIO". Attivita': FALEGNAMERIA. Sede operativa: Venticano, fraz. Castel del Lago, via Ponterotto, n. 109.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite:

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 1076518 del 29 dicembre 2008 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di falegnameria, sito in Venticano, fraz. Castel del Lago, via Ponterotto, n. 109;

che detta domanda è da intendersi riferita a più processi produttivi, classificati dalla predetta normativa nella parte II (§ 2) dell'allegato IV alla parte quinta;

che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 – con descrizione di:

- I. ciclo produttivo;
- II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
- III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

# **CONSIDERATO:**

che l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a. è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i" d. lgs. n. 152/2006;

b. pur essendo scaduta l'autorizzazione rilasciata con d.p.g.r. 9 maggio 2000, n. 5769, risulta in esercizio, come da informativa – acquisita al prot. n. 0146803 del 19 febbraio 2009 – dei competenti uffici comunali;

c. non è, pertanto, assoggettato agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta:

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da norme e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0003031 in data 5 gennaio 2009 è stata indetta per il successivo 22 gennaio la Conferenza dei Servizi la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, prescrivendo in particolare che siano smaltiti nei modi di legge gli eventuali rifiuti speciali;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0099828 del 5 febbraio 2009;

che solo il 9 novembre 2009 è pervenuta al prot. n. 0963933 la fotocopia di bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 609,91 (euro seicentonove/91), conforme al preventivo;

#### **RITENUTO:**

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di falegnameria, sito in Venticano, fraz. Castel del Lago, via Ponterotto, n. 109;

### VISTI:

```
1.la d.g.r 5 agosto 1992, n. 4102;
2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3.la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6.il d.p.g.r. 9 maggio 2000, n. 5769;
7.la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
8.la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
9.il d. d. 24 maggio 2004, n. 62;
10.il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
```

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

## **DECRETA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "beatrice mario" l'autorizzazione definitiva quindicennale (scadenza 23 novembre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di falegnameria, sito in Venticano, fraz. Castel del Lago, via Ponterotto, n. 109;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			Е1	
Sbocco	Altezza dal suolo	m	5,50	
	Altezza dal colmo		1,00	
	Diametro		Ø 0,20	
	Sezione	$m^2$	0,0314	
	Temperatura	°C	Ambiente	
	Velocità	m/s	8,50	
	Direzione flusso		Verticale	
	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	960,00	
Provenienza emissioni			Lavorazioni meccaniche del legno	
Sistemi d'abbattimento			Filtri a sacchi in tessuto	
Inquinanti			Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h)
Polveri			0,35	0,000415

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) smaltire nei modi di legge gli eventuali rifiuti speciali;
- b) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo orario massimo in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102:
- d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;
- e) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissio-

- ni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
- f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
- I. il condotto d'emissione, il punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:

- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "beatrice mario", sede di Venticano, fraz. Castel del Lago, via Ponterotto, n. 109;
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Venticano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante